



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE



Art. 1
Istituzione e sede

- 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività del Consiglio delle Donne istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 Reg. C.C. / 9799 P.G. in data 01/04/1996.
- 2) Il Consiglio delle Donne ha sede nei locali del Comune di Bergamo.
- 3) Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo è un organismo permanente, plurale e trasversale, di partecipazione delle donne.

Art. 2
Finalità

- 1) Il Consiglio delle Donne ha le finalità di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
- 2) Il Consiglio delle Donne è un organismo partecipativo di promozione, incentivazione e proposta in merito alle politiche amministrative e specialmente a quelle iniziative che hanno attinenza con le problematiche e le tematiche delle donne e delle pari opportunità.

Art. 3
Funzioni e compiti

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 il Consiglio delle Donne esplica le seguenti funzioni:
 - a) predispone un programma annuale di proposte da sottoporre alla Giunta Comunale;
 - b) promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni esistenti, per una maggior tutela dei diritti delle donne e per raggiungere parità e rispetto;
 - c) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine femminile;
 - d) promuove convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire l'informazione e la formazione alla cittadinanza attiva;
 - e) promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
 - f) promuove progetti e interventi volti a favorire l'accesso delle donne al lavoro e a incrementare le loro opportunità di formazione, per consentire un pieno inserimento nella vita sociale, economica e politica e uno sviluppo consapevole;
 - g) chiede l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte. L'illustrazione in Consiglio Comunale di tali provvedimenti è affidata alle Consigliere Comunali.

Art. 4
Composizione

- 1) L'Assemblea del Consiglio delle Donne è composta:
 - a) dalle donne elette nel Consiglio Comunale e da una rappresentante, indicata dal rispettivo Capogruppo consiliare, per ogni gruppo politico o lista civica che pur presente in Consiglio Comunale non abbia eletto donne; le rappresentanti dei gruppi consiliari non elette, non possono essere elette nell'Ufficio di Presidenza.

- b) da una rappresentante per ciascuna associazione, gruppo o organizzazione, operanti sul territorio cittadino, che si occupi anche delle problematiche e tematiche relative alla tutela e alla valorizzazione del genere femminile, alle pari opportunità tra uomini e donne, e che ne faccia richiesta.

Art. 5

Richiesta di adesione

- 1) La richiesta di adesione al Consiglio delle Donne da parte di associazioni, gruppi o organizzazioni è presentata al/alla Presidente del Consiglio Comunale, unitamente alla documentazione attestante la natura, gli scopi e l'effettiva presenza e operatività sul territorio cittadino. Nella richiesta deve essere indicato il nominativo della persona designata a far parte del Consiglio delle Donne in qualità di rappresentante dell'associazione, gruppo o organizzazione.
- 2) L'accoglimento della richiesta, valutata la sussistenza dei presupposti e dato atto che non sussistono contrasti fra le finalità proprie del Consiglio e l'attività posta in essere dall'associazione, gruppo o organizzazione, richiedente, è deliberato, salvo quanto previsto dal comma 3), dall'Assemblea del Consiglio delle Donne, in prima votazione, a maggioranza assoluta delle componenti e, in seconda votazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 delle componenti.
- 3) Al rinnovo di ogni mandato amministrativo, si procederà alla ricostituzione dell'Assemblea del Consiglio delle Donne, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. La richiesta di adesione di cui al comma 1) sarà valutata e accolta dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 6

Insediamento, convocazioni, votazioni

- 1) Il Consiglio delle Donne resta in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo e viene insediato dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) L'Assemblea del Consiglio delle Donne si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 associazioni, gruppi o organizzazioni o 3 Consiglieri Comunali. In ogni caso viene convocato ogni qualvolta lo stesso debba esprimere parere ai sensi del precedente art. 3.
- 3) Per la validità delle riunioni del Consiglio, in Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni associazione, gruppo o organizzazione componente dell'Assemblea del Consiglio decade automaticamente dopo 4 assenze consecutive, non giustificate. La decadenza viene accertata e dichiarata dalla Presidente del Consiglio delle Donne. Le rappresentanti delle associazioni, gruppi o organizzazioni aderenti possono, di volta in volta, essere sostituite da una componente della stessa associazione, gruppo o organizzazione con delega scritta da consegnare alla Presidente del Consiglio delle Donne.
- 4) Il Consiglio delle Donne, sulla base del programma annuale, si articola in aree tematiche specifiche da cui si sviluppano gruppi di progetto. La partecipazione ai gruppi di progetto è consentita a tutte le componenti dell'Assemblea. All'interno di gruppi di progetto è consentita la partecipazione di singole/i cittadine/i.

Art. 7
Cariche elettive

- 1) Il Consiglio delle Donne elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza che è composto da:
 - la Presidente;
 - la Vice Presidente;
 - le 3 Consigliere Comunali elette dall'Assemblea con successive votazioni a scrutinio segreto;
 - 3 componenti del Consiglio delle Donne, che non siano Consigliere Comunali, elette dall'Assemblea con successive votazioni a scrutinio segreto.
- 2) La Presidente viene eletta fra le Consigliere Comunali con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta delle componenti. Dopo aver esperito la votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle componenti, la Presidente viene eletta con il voto favorevole di un terzo delle componenti. La Presidente eletta convoca e presiede il Consiglio delle Donne, rappresenta il Consiglio delle Donne, svolge compiti di raccordo con gli organi istituzionali e territoriali. La Presidente definisce le modalità di verbalizzazione delle sedute del Consiglio delle Donne, anche avvalendosi, ove lo ritenga necessario, del supporto degli uffici competenti.
- 3) La Vice Presidente è scelta ed eletta tra tutte le componenti dell'Assemblea con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta delle votanti, coadiuva la Presidente e la sostituisce con poteri di vicaria in caso di assenza.
- 4) L'Ufficio di Presidenza ha compiti di proposta, di coordinamento e di organizzazione dell'attività del Consiglio delle Donne.

Art. 8
Ufficio di supporto e previsione di spesa

- 1) Le iniziative promosse dal Consiglio delle Donne verranno finanziate con risorse di bilancio, nei limiti delle disponibilità previste, ovvero, ove possibile, sostenute con contributi dei privati.
- 2) Il Comune mette a disposizione del Consiglio le attrezzature, i servizi, il personale amministrativo per le funzioni di segreteria e le risorse necessarie al suo funzionamento.